



10 18736

Determina n. 91 /17

Oggetto: ricorso RG 18560/2017 proposto innanzi al Tribunale di Napoli – in funzione del Giudice del lavoro – ex art. 414 c.p.c. – dal sig. avverso e per l’annullamento del provvedimento di licenziamento senza preavviso intimato con lettera prot. 731 del 30.05.2017, notificata in data 6.6.2017– conferimento incarico avv. Nunzio Rizzo.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AAGGCC - UFFICIO LEGALE

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

VISTA la delibera presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali;

VISTO il ricorso RG 18560/2017 proposto innanzi al Tribunale di Napoli – in funzione del Giudice del lavoro – ex art. 414 c.p.c. – dal sig. avverso e per l’annullamento del provvedimento di licenziamento senza preavviso intimato con lettera prot. 731 del 30.05.2017, notificata in data 6.6.2017;

VISTA la necessità di costituirsi in giudizio e resistere al presente ricorso;

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 169/16 (Modifiche all’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), co.7, *“Ferma restando la facoltà di attribuire l’attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell’AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell’ordinamento forense, agli avvocati dell’ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato”*;

CONSIDERATO che il citato art. 7 del D. Lgs. 169/16 ha recepito quanto sancito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9253/1996, hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l’affidamento della propria



Determina n. 91 /17

difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro e, in presenza di specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'avvocatura erariale;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE a far data dal 18 aprile 2016, il cui articolo 10 espressamente esclude i servizi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi;

Vista la Direttiva resa in data 19 gennaio 2017 dall'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti laddove si ribadisce che: **a)** l'affidamento fiduciario di un incarico legale è in linea con le previsioni del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) e, soprattutto, con quelle di cui alla direttiva europea n. 24/2014, di cui la riforma del codice costituisce coerente attuazione; **b)** le pubbliche amministrazioni possono procedere al conferimento dell'incarico nel modo ritenuto più confacente al perseguimento del concreto interesse dell'ente, assolvendo il solo onere (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990) di esplicitare le ragioni che motivano la scelta del professionista incaricato; **c)** nelle previsioni di cui alla tab. XIV delle direttiva 2014/14/UE) n. 6, 28, 113 e 114 e, in particolare, il considerando n. 25, è espressamente sancita la scelta di escludere "dall'ambito di applicazione della presente direttiva", oltre ai servizi prestati dai notai o quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, quelli che "comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari"; **d)** non può certo ricavarsi dalla fonte di recepimento nazionale ciò che la fonte comunitaria esplicita all'opposto;

CONSIDERATO che "... ai fini dell'applicabilità o meno delle norme del codice dei contratti pubblici ai servizi legali, deve ritenersi che si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto di servizi legali soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca ... è pertanto escluso che si debba procedere all'affidamento con una selezione pubblica qualora l'incarico consista nell'occasionale o episodico svolgimento di una attività di consulenza legale ... Al titolare della rappresentanza legale dell'Ente o al dirigente può essere rimessa la scelta intuitu personae del difensore esterno ..." (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Campania/Salerno, sentenza n. 1197 del 28.5.2015);

CONSIDERATO che le modalità di conferimento del singolo incarico di patrocinio sono state oggetto da sempre di incertezze applicative (Corte dei Conti - sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, deliberazione n. 137/2013/PAR - Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5448 del 23.12.2016 - Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 178 del 15 maggio 2014 - Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005 - Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per il Piemonte - con deliberazione n. 362 del 25.10.2013 - Corte dei Conti Sezione Controllo Emilia Romagna, delibera n. 75 del 26/04/2017);

VISTA la sentenza del T.A.R. Campania Salerno, sez. II, sentenza n. 1383 del 16.7.2014 laddove si considera che "...è legittimo l'affidamento in via fiduciaria di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del



Determina n. 91 /17

giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici ... in osservanza a quanto previsto, in via generale, dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 ...".

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 2012 laddove afferma che "... il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. Il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici ...";

VISTO l'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.";

CONSIDERATO, tra l'altro, che in applicazione del principio di proporzionalità il Codice degli appalti ritiene addirittura ammissibile l'affidamento diretto dei servizi (che nulla hanno a che vedere con gli incarichi di patrocinio) sotto soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

VALUTATE, pertanto, le ragioni di necessità che impongono l'affidamento della presente attività di patrocinio all'esterno per: **a)** l'obbligo di resistere in giudizio; **b)** l'oggettiva impossibilità per l'Ufficio Legale di patrocinare la presente controversia, a causa dell'ingente carico di lavoro assegnato, in sede consultiva e giurisdizionale, e della consistente riduzione di personale e, nello specifico: 1) l'Avv. Jandolo ha in carico circa 31 giudizi pendenti più l'attività di consulenza giuridica per l'Ente - 2) l'avv. Del Mese, oltre all'attività di consulenza giuridica per l'Amministrazione, ha in carico circa 60 cause pendenti;

VISTE le sentenze del TAR MILANO Sez. V n. 902 del 19/04/2017 e TAR LECCE n. 875 del 31/05/2017 che hanno dichiarato illegittimo l'affidamento di un incarico di patrocinio con la previsione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;

CONSIDERATA la persistenza delle incertezze giurisprudenziali al riguardo, si procederà con l'affidamento applicando i principi di rotazione (short list aperta), di economicità (applicazione del D.M. 55/14 con percentuale di ribasso determinata dall'Ente affidatario), di trasparenza, di imparzialità e di efficacia (interesse pubblico alla difesa dell'Ente);



Determina n. 91 /17

VISTA la comparazione curriculare, effettuata per rotazione, tra il curriculum vitae dell'avv. Nunzio Rizzo con quelli degli avvocati C.M. e I.E., tutti inseriti nel settore oggetto del giudizio, all'esito della quale il curriculum dell'avv. Rizzo è risultato quello maggiormente rispondente alle esigenze, anche di patrocinio, dell'Amministrazione;

VISTO che l'avv. Nunzio Rizzo, con studio legale in Napoli, al Centro Direzionale Isola G/8, è inserito nella "short list" aperta dell'Ente e che dal suo curriculum vitae si evince che lo stesso è specialista in materia di Diritto del Lavoro, autore di numerose pubblicazioni monografiche e articoli, nonché è stato Presidente dell'Associazione Forense del Lavoro di Napoli e docente di Diritto del Lavoro presso la Università Federico II e di Legislazione del Lavoro e Diritto Sindacale presso l'Università Parthenope;

PRESO ATTO che il compenso professionale dell'avv. Rizzo per la costituzione nel citato procedimento viene determinato, in relazione ai valori tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. 55/2014 e s.m.i., in euro 4.500,00, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA;

ACQUISITA la volontà del Presidente a resistere al presente giudizio affidando l'incarico di patrocinio all'avv. Nunzio Rizzo;

VISTA la Convenzione disciplinare di incarico che, una volta sottoscritta dall'avvocato incaricato, attribuirà alla presente delibera efficacia esecutiva;

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa totale pari ad € 4.500,00 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017 emesso dall'ufficio ragioneria, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale è legittimato a costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell'Ente al giudizio n. RG 18560/2017 proposto innanzi al Tribunale di Napoli – in funzione del Giudice del lavoro – ex art. 414 c.p.c. – dal sig. _____ avverso e per l'annullamento del provvedimento di licenziamento senza preavviso intimato con lettera prot. 731 del 30.05.2017, notificata in data 6.6.2017;
- 2) di affidare il relativo incarico, ad ogni effetto di legge, all'avv. Nunzio Rizzo, con studio legale in Napoli, al Centro Direzionale Isola G/8, al quale verrà rilasciato apposita procura non appena sottoscritta la Convenzione;
- 3) di impegnare l'importo di € 4.500,00, quale spesa preventivata per oneri legali, che graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità;
- 4) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;



Determina n. 91 /17

- 5) di trasmettere la presente determina al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali e dell'Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell' AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2017.

Napoli, 13.11.2017
Ufficio Legale

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AAGGCC -
UFFICIO LEGALE
Avv. Antonio del Mese**

Si notifica all'Area Aff. GG. e CC.- Uff. Legale _____ Area Amm.vo Contabile-RAG - PERS _____
via mail: R.P.C.T. _____ dr. D.T. Sara _____
Napoli 13.11.2017